



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO CAREER SERVICE**

Campus Universitario Ecotekne
Centro Congressi Off. Career
Service
Via per Monteroni 73100 - Lecce
T +39 0832 - 29 9214 - 9239
- 9203 - 9237
FAX + 39 0832 - 29 9903
 Job Placement-Università del
Salento

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(n. _____ / UCS del _____)

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. ---
----- nato a ----- il -----, P.I: 00646640755, C.F. 80008870752, domiciliato per
la carica di Rettore presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n.7, - 73100 Lecce,
autorizzato alla stipula di Convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla
sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico n. 190 del 16/07/1998, come
modificato con DR n. 32 del 24/11/1998, con D.R. 511 del 06/03/07 e successivamente con
delibera del SA n. 19 del 28/01/2014 e del CdA n. 20 del 10/02/2014

E

_____ con sede sociale in _____ alla via _____, n.____,
cap _____, d'ora in poi chiamato 'soggetto ospitante', Partita IVA _____ Legale
rappresentante _____ nato a _____ in data _____ e residente
in _____ alla via _____

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi le
Università richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano
già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad
accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su
proposta dell'Università del Salento e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M.
25/03/1998 n. 142, dalla Legge Regionale n. 23 del 05/08/2013, dalla Legge n. 99 del 09/08/2013 e
dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679, gli Enti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Li,

L'Azienda
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

Li,.....

“L'Università del Salento”
“Il Rettore”
